



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 29 OTTOBRE 2014

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.06 della Società A.S.D. SAN GREGORIO D'IPPONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.39 del 9.10.2014 (squalifica del calciatore SIMONETTI Egidio fino al 9/12/2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

Il giudice di prime cure ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe al calciatore Simonetti Egidio reo di aver offeso l'arbitro e di "aver fatto la mossa" di tirargli uno schiaffo, fermato e allontanato quindi dal suo capitano.

La reclamante si duole argomentando che la pena appare eccessivamente severa atteso che non può riscontrarsi nel comportamento del Simonetti alcun intento aggressivo.

La tesi appare da accogliere e la pena va, pertanto, rimodulata riducendola a tutto il 10 novembre 2014 punendo il comportamento offensivo e le modalità minacciose con cui lo stesso si è manifestato.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore SIMONETTI Egidio a tutto il 10 novembre 2014 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.07 della Società A.S.D. CITTA' DI PAOLA CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 16.10.2014 (squalifica del calciatore MENDICINO Francesco per SEI gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la società Città di Paola C5 si duole della squalifica irrogata al calciatore Mendicino Francesco in primo grado.

Il provvedimento afflittivo si fonda sul comportamento tenuto dal calciatore che intimava con tono minaccioso all'arbitro di fischiare la fine e gli "strattonava la maglia".

Le modalità con cui il gesto si è compiuto non danno adito a dubbi di sorta. Tuttavia la pena, tenuto conto del limitato rilievo lesivo, può essere rimodulata riducendola a quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al calciatore MENDICINO Francesco a QUATTRO giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi